

Al Sindaco, Luigi Brugnaro

Alla Segretaria Comunale, Silvia Asteria

oggetto: variante al piano degli interventi, cd *blocca-alberghi*;
omissioni procedurali.

Ci riferiamo alla recente deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15 giugno con la quale è stata adottata la *Variante n. 18 al Piano degli Interventi/VPRG per la Città Antica*, recante modifiche alle norme tecniche di attuazione della Variante al PRG approvata nel 1999 (e costituente primo piano degli interventi del PAT) con il fine di tutelare la residenzialità contenendo il fenomeno della progressiva occupazione del patrimonio residenziale cittadino da parte di attività ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al secondo punto del dispositivo di detta deliberazione si demandava, correttamente, alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile "di pubblicare la variante e di svolgere tutte le attività necessarie all'approvazione e al perfezionamento della stessa, ai sensi dell'art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004".

La citata legge urbanistica regionale prevede dettagliatamente l'iter per le varianti al piano degli interventi. In particolare il comma 3 dell'art. 18 dispone che "entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale."

Tali obbligatori adempimenti non sono stati tuttavia affatto ottemperati! E, mancando l'avvio della fase di *deposito*, viene a mancare di conseguenza il termine per la presentazione delle *osservazioni*! La mera pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale non può certo surrogare la mancata promulgazione del previsto *avviso* che deve dare notizia ai cittadini del deposito del piano, della sua consultabilità e della possibilità di presentare osservazioni entro il termine di legge.

Tali **omissioni** (del deposito, dell'avviso, delle pubblicazioni sui giornali, nonché delle altre possibili forme di divulgazione ritenute opportune) non solo ledono uno dei principi informativi della legge urbanistica regionale, e cioè pregiudicano "il coinvolgimento dei cittadini" (art. 2, comma 2, lettera c), ma inficiano pure la legittimità dell'intera procedura seguente all'adozione della variante. Essendo ampiamente trascorso il termine assegnato di 8 giorni dall'adozione per espletare il deposito e l'avviso al pubblico e stabilendo con esso il termine per la presentazione delle osservazioni, si renderebbe anzi necessario per garantire l'assoluta correttezza della procedura di ripetere la deliberazione di adozione della variante!

Quanto sopra Vi viene segnalato in spirito di civico servizio per gli adempimenti riparatori del caso; con l'occasione si porgono distinti saluti

Venezia, 5 agosto 2017



Marco Zanetti (associazione Venezia Cambia)
Michele Boato (Ecoistituto del Veneto)